



TRIBUNALE DI BERGAMO

Sezione del Giudice per le Indagini Preliminari

TELEFAX

DA TRIBUNALE BERGAMO - UFFICIO G.I.P. Dr. Viti

ALLA P.O.

1. ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO domic. ex lege
Avv. Alessandra PESENTI GRITTI del foro di Bergamo

N.2470/13_R.G. GIP IGNOTI

SI TRASMETTE:
DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

IL PRESENTE FAX HA VALORE DI NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 150 C.P.P.
SI ATTESTA CHE IL TESTO TRASMESSO E' QUELLO ORIGINALE.

FAX COMPOSTO DA N. 5
fogli COMPRESO IL PRESENTE

BERGAMO, 25/06/2014

Il Cancelliere
Claudio De Simone

IN CASO DI RICEZIONE DIFETTOSA CHIAMARE IL N. TEL. 035/4120891
OPPURE FAX N. 035/225085.

N. 6696/12__ R.G. P.M.

N. 2470/13__ R.G. G.I.P.

Tribunale di Bergamo
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

DECRETO DI ARCHIVIAZIONE

Il Giudice dr. Alberto Viti

visti gli atti del procedimento penale a carico di

- ignoti

per ipotesi di reato p. e p. da:

- art. 659 CP, accertato in data 12 ott 2012 in BERGAMO

- art. 674 CP, accertato in data 12 ott 2012 in BERGAMO

evidenziata la parte offesa in:

- **ASSOCIAZIONE COLOGNOLA PER IL SUO FUTURO** rappresentata dalla Presidente ARZUFFI Silvia domiciliata presso il difensore di fiducia nominato avv.to PESENTI GRITTI Alessandra

Letta l'opposizione della persona offesa

Sentite le parti all'udienza camerale dell'11.6.2014

Scrive il P.M. nella richiesta di archiviazione:

Il presente fascicolo tra origine da un esposto presentato presso la Procura della Repubblica dall'Associazione Colognola per il Futuro in data 12 ottobre 2012,

Nell'esposto venivano mosse dure critiche alla zonizzazione e alla nuova rotta di decollo come approvate nel 2010 ritenute penalizzanti per gli abitanti del quartiere Colognola del Comune di Bergamo, lamentando la mancata partecipazione delle popolazioni interessate alle fasi rilevanti del procedimento amministrativo.

Inoltre nell'esposto si ipotizzavano, seppure in modo generico ed ipotetico, possibili fatti di reato e segnatamente abusi d'ufficio ex art 323 cp ed omissioni di atti d'ufficio ex art 328 cp in relazione all'attività di vigilanza e controllo dei dati in relazione all'inquinamento acustico ed atmosferico.

In particolare si lamentava che il posizionamento delle centraline e le metodologie applicate non fossero adeguatamente comunicate e trasparenti avanzando considerazioni critiche sul fatto che le rilevazioni dell'inquinamento acustico effettuate da SACBO sulle proprie centraline non fossero veritiere e ponendo grossi interrogativi in merito alla attendibilità dei dati.

In particolare veniva evidenziato ed ipotizzato un possibile scarto tra i "voli reali" e quelli "effettivamente registrati" dalla rete di monitoraggio.

La Procura della Repubblica in data 31.10.2012 delegava quindi indagini alla Guardia di Finanza di Orio al Serio affinché la polizia giudiziaria da un lato approfondisse le modalità di rilevamento dei dati (posizionamento delle centraline, dati di riferimento, controllo dei dati, enti competenti, etc.) ed dall'altro effettuasse nel massimo riserbo ulteriori indagini e specificatamente un monitoraggio

straordinario a cura di ARPA Lombardia Settore Monitoraggi sede di Milano con la collocazione di una centralina in luogo idoneo nel quartiere Colognola confrontando poi i dati così rilevati con i dati oggettivi acquisiti presso ENAV relativi alle effettive rotte registrate di tutti gli aeromobili che sorvolavano le centraline.

L'associazione presentava in seguito ulteriori esposti in data 25.1.2013, 19 aprile 2013 e 23 maggio 2013 con numerosi allegati nei quali riproponeva nuovamente la problematica delle rotte effettive che non coinciderebbero con le rotte di decollo oltre ad altri e molteplici argomenti non sempre pertinenti all'obiettivo delle indagini in corso, trattandosi di aspre critiche alle scelte imprenditoriali e politiche seguite da SACBO e dagli Enti locali interessati (in merito alle scelte di espansione urbanistica, al sospetto rapporto temporale tra il rilascio di concessioni edilizie ed il cambio della rotta, nonché circa la mancata partecipazione dei cittadini e delle associazioni ai procedimenti amministrativi concernenti la regolamentazione del traffico aeroportuale e l'espansione dello scalo aereo, l'eccessivo numero di sorvoli notturni conseguenti all'ampliamento del traffico aereo commerciale).

Nel frattempo il TAR di Brescia, accogliendo in parte il ricorso presentato dal Comitato Aereoporto di Bergamo e Lega Ambiente Onlus, con sentenza depositata il 15.7.2013 annullava in parte "l'atto di zonizzazione acustica aeroportuale, così come approvata il 22 novembre 2010 dalla Commissione costituita dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, ai sensi dell'art. 5 del DM Ambiente 31.10.1997 per l'Aereoporto di Orio al Serio", prevedendo che la zonizzazione pertanto andrà nuovamente effettuata facendola precedere dalla necessaria VAS, da effettuare comunque nel rispetto dei principi di informazione e di partecipazione dei soggetti interessati accolti nel D.lgs nr. 152/06".

La Guardia di Finanza riferiva all'autorità giudiziaria in merito alle indagini svolte con nota del 9 aprile 2013 e con nota del 20.11.2013.

In merito ai monitoraggi del rumore aeroportuale, nel mese di luglio 2013, venivano effettuati rilevamenti tecnico-scientifici collocando una centralina nel territorio del Comune di Colognola ed una centralina nel territorio del Comune di Stezzano. La scelta di ampliare le indagini sul territorio di Stezzano traeva origine dal fatto che, tra i documenti prodotti dagli esponenti, vi era uno studio tecnico per il rumore acustico commissionato dal Comune di Stezzano (peraltro comune non facente parte dell'intorno aeroportuale) nel quale veniva lamentato un inquinamento acustico con superamento dei limiti e veniva evidenziato un "sostanziale e sistematico scostamento della rotta di volo stabilita dalla commissione aeroportuale con sorvolo del centro abitato di Stezzano con virata anticipata degli aeromobili rispetto alla direttrice teorica. Dalle rilevazioni visive risultava che la compagnia aerea i cui aeromobili si discostavano maggiormente dalla rotte sarebbe stata identificabile in Ryanair. Veniva altresì ipotizzato che il motivo di tali scostamenti potesse essere individuato in un beneficio economico, in termini di risparmio di carburante, da parte delle Compagnie aeree.

L'attività di monitoraggio delegata da questa AG veniva quindi svolta dal 12 al 24 luglio 2013 per un totale di 13 giorni completi (vedi elaborato finale ARPA allegato 3 alla nota della Gdf del 20.11.2013) con posizionamento di un centralina nel cortile dell'Istituto Superiore Belotti nel quartiere di Colognola (collocata a circa 500 m dalla stazione di misura di Bergamo, via Linneo delle rete ufficiale di monitoraggio aeroportuale) e di una nella scuola elementare Don Minzoni di Stezzano sorvolate dai velivoli che seguono la rotta di decollo TZO 044 con acquisizione presso ENAV dei relativi tracciati RADAR.

Nel periodo di osservazione sono stati effettuati 1194 voli lungo la traiettoria di cui 20 nel periodo notturno (dei quali 17 tra le 23.00 e le 23.30).

Le conclusioni della "campagna di misura di ARPA" sono esposte a pag. 37 e 39 della relazione e sono integralmente richiamate e possono essere sinteticamente riassunte

- *per la postazione di Colognola i rilievi hanno evidenziato valori coerenti con il limite di zona A per l'indice LVA (65 db(A)) e coerenti con i rilievi della stazione di misura SACBO di via Linneo che per gli anni dal 2010 al 2012 aveva fatto registrare un valore LVA pari a 61 db(A)).*
- *per la postazione di Stezzano i rilievi hanno evidenziato valori coerenti con per le aeree esterne all'intorno aeroportuale che devono essere inferiori a 60 db(A)).*
- *in merito alla paventata problematica dello scostamento dei voli dalla rotta teorica la problematica ha riguardato solo la centralina di Stezzano (interessata alla fase di virata dell'aeromobile), e non quella di Colognola più prossima alla fase di decollo, ma con una certa percentuale di voli (36 su 1149) quindi nella misura del 3% non allarmante in considerazione del fatto che la rotta in fase di decollo compete al comandante che pilota sempre con sistema manuale ed in considerazione del fatto che non è stata riscontrata alcuna sistematicità o ripetitività dei voli essendo risultati assolutamente variabili sia la tipologia dei velivoli, sia la Compagnia aerea, sia l'orario di effettuazione, sia la destinazione del volo, fermo restando che gli atti verranno trasmessi alle competenti autorità aeroportuali. Nella relazione ARPA vengono espressi chiaramente i criteri e le metodologie seguite ed esplicitati i profili di criticità del precedente studio relativo al Comune di Stezzano non correlato alle rotte reali acquisite presso ENAV*

Per quando riguarda la delimitazione dell'intorno aeroportuale e la zonizzazione acustica (vedi mappa pag. 8 della relazione ARPA) si è detto che, con sentenza nr. 668 del 15.7.2013, il TAR Lombardia ha stabilito l'annullamento della zonizzazione acustica aeroportuale approvata il 22.10.2010.

A questo punto va solo incidentalmente evidenziato che, nonostante l'annullamento pronunciato dal TAR che riguarda violazioni procedurali dell'iter seguito per l'approvazione della ed. zonizzazione e delle rotte, in attesa dell'approvazione di una nuova disciplina, restano assolutamente validi, efficaci ed operativi quali unici punti di riferimento per ENAV e per SACBO la zonizzazione e le rotte del 2010 non potendosi certamente ritenere in peius che gli effetti della pronuncia comportino una assoluta deregulation, rendendo di fatto impossibili controlli e vigilanza. E' stato infine approfondito l'aspetto relativo agli studi attualmente in corso da parte dell'ASL o emersi da studi commissionati da comuni interessati sugli eventuali effetti sulla popolazione residente nell'area dell'intorno aeroportuale di patologie correlate all'inquinamento atmosferico legato agli idrocarburi derivanti dai voli degli aeromobili, ma allo stato non sono emerse significative risultanze meritevoli di ulteriore approfondimento. In conclusione dalle indagini che sono state sino ad ora svolte non sono emersi fatti di rilevanza penale con riferimento all'ipotizzata attività di inquinamento acustico ed atmosferico da parte di SACBO e/o delle Compagnie interessate, né sono emersi elementi tali per potere configurare ipotesi di dolose condotte di abuso d'ufficio o di omissione di atti d'ufficio da parte di soggetti aventi funzioni di controllo o vigilanza al fine di arrecare vantaggio ai soggetti interessati allo sviluppo e all'espansione della traffico aeroportuale.

Le considerazioni del P.M. sono pienamente condivisibili e la richiesta di archiviazione merita accoglimento: entrambi i reati contro la Pubblica amministrazione: abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) e omissione d'atti d'ufficio (art 328 c.p.) presuppongono una connotazione dell'elemento soggettivo, ovvero specifici caratteri della condotta, che nella fattispecie sono indimostrate.

Quanto al primo, (art 323 c.p.) la norma presuppone che la violazione di legge (che consisterebbe nelle irregolarità procedurali nel procedimento di approvazione del piano di " zonizzazione") sia diretta a procurare intenzionalmente all'agente o ad altri un vantaggio ingiusto. Ora, la principale ragione per cui allo stato non è ipotizzabile alcun atto caratterizzato da tali intenzione di " arricchimento privato" è dovuta al fatto che i soggetti a cui attribuire tali irregolarità sono molteplici, potendosi identificare negli organi di vertice di Enac, Enav, Sacbo, nonché amministrazioni comunali e provinciali (di Bergamo) e regionali, oltre che nazionali (ministero dell'ambiente), e tale responsabilità sarebbe configurabile vuoi a titolo di azione vuoi a titolo di omissione. Per nessuno di essi, tuttavia, vi è in atti la prova dell'esistenza di tale "fine di lucro privatistico" nella asserita violazione di disposizioni amministrative. Ovviamente, non può considerarsi fornita tale dimostrazione dell'interesse privato perseguito se la violazione di legge ha, in ipotesi, arrecato oggettivamente un vantaggio patrimoniale a un soggetto privato. Nessuno di essi tuttavia, è dimostrato avere avuto coltivato e perseguito tale interesse privato.

Quanto al reato di cui all'art 328 c.p. (rifiuto di atti d'ufficio - omissione) si osserva che perché ricorra tale reato occorre che l'omissione o il rifiuto riguardi un singolo e determinato atto che doveva essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico o di igiene o sanità. Nel caso sottoposto all'attenzione di questo GIP, non è individuato né il soggetto cui concretamente attribuire tale omissione o rifiuto, né è stato indicato quale specifico atto sarebbe stato omesso e rifiutato, non potendosi ritenere tale l'omissione di un'intera fase di un iter amministrativo, quale quella ritenuta (in primo grado) da parte del TAR, in relazione alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

Quanto infine ai reati di cui agli artt. 659 e 674 c.p., va rilevato che, non essendo ancora definito l'iter del contenzioso amministrativo, in pendenza di appello al consiglio di Stato della sentenza del TAR, non è possibile stabilire se vi sia stato o meno, nella complessiva attività di gestione dell'Acroporto " Caravaggio" di Orio al serio, un'attività di illecita immissione nell'atmosfera, e a danno di altri soggetti, di sostanze inquinanti o rumori, ovvero se tale immissione si sia svolta nell'ambito di un'attività lecita, in quanto autorizzata, e dunque se tale immissione fosse o meno scriminata dall'esimente dell'esercizio di un diritto. Per il resto, si rinvia alle ragioni - come sopra riportate - sulla scorta delle quali il P.M. ha richiesto l'archiviazione del procedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e segg. c.p.p.

Respinge l'opposizione proposta e accoglie la richiesta di archiviazione del P.M.

Ordina la restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Bergamo, 24.6.2014

IL CANCELLIERE
Cristina De Simone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 24.06.14

IL GIUDICE
Dott. Alberto Viti